

Circol@re nr. 03 del 10 gennaio 2018

BORSE E SACCHETTI DI PLASTICA OBBLIGO DI ADDEBITO AI CLIENTI

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

A decorrere **dall'1.1.2018**, ai commercianti è fatto divieto "omaggiare" le borse / sacchetti ai propri clienti. L'addebito al cliente dell'importo deciso dal commerciante **va indicato nello scontrino** e assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la "ventilazione" del corrispettivo. La novità in esame non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti "da pesare" ma in generale **tutti gli esercizi che utilizzano le borse e i sacchetti in esame**. L'obbligo in esame **non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri**.

BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO

È previsto, fermo restando la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, il **divieto della commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero per il trasporto, nonché delle altre borse di plastica non aventi le seguenti caratteristiche:**

- borse di plastica **per il trasporto riutilizzabili con maniglia esterna** alla dimensione utile del sacco:
 - "con spessore della singola parete **superiore a 200 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari";
 - "con spessore della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari";
- borse di plastica **per il trasporto riutilizzabili con maniglia interna** alla dimensione utile del sacco:
 - "con spessore della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari";
 - "con spessore della singola parete **superiore a 60 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari".

Le suddette borse di plastica **non possono essere distribuite gratuitamente** e "il prezzo di vendita per singola unità **deve risultare dallo scontrino** o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite".

BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO

È prevista, al fine di conseguire una diminuzione delle borse di plastica, una **progressiva riduzione** della commercializzazione delle **borse di plastica in materia ultraleggero** diverse da quelle aventi le seguenti caratteristiche:

- biodegradabilità e compostabilità secondo “*la norma armonizzata UNI EN 13432:2002*”;
- contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al:
 - **40% dall'1.1.2018;**
 - 50% dall'1.1.2020;
 - 60% dall'1.1.2021.

Le borse di plastica in materiale ultraleggero **non possono essere distribuite gratuitamente** e “**il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite**”.

SANZIONI PREVISTE

È prevista **la sanzione da € 2.500 a € 25.000**, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui “*la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore*”, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

L'ADDEBITO AL CLIENTE

I commercianti quindi **non potranno più omaggiare** le borse / sacchetti utilizzate dai clienti:

- quali **contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici** (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il **trasporto** della merce acquistata.

L'obbligo in esame non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.

Per tali borse è quindi richiesto **l'addebito al cliente** del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede il “prezzo” da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01 / € 0,02 / € 0,03). La cessione delle borse / sacchetti in esame costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA.

Sorge quindi la necessità di provvedere ad adeguare il registratore di cassa in quanto l'ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere evidenziato “distintamente” sullo scontrino.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook



www.studiocla.it